



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 15 DEL 16 FEB. 2010
IL SEGR. COMUNALE
P. J. J. J.

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DEL NIDO D'INFANZIA

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE -

Il Comune di Magnano in Riviera istituisce il servizio del nido d'infanzia attraverso apposita convenzione con associazioni ONLUS, Cooperative di servizi sociali ed Enti Gestori di Asili Nido privati, accreditati ovvero anche solo autorizzati al funzionamento ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2005 e che si impegnano a garantire gli standards qualitativi ed organizzativi previsti dalla Legge regionale stessa e dal relativo Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) e d) della legge regionale 20/2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2006, n. 087/Pres, così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione del 6 ottobre 2006, n. 0293/Pres.

Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione degli articoli 13 e 20 della L.R. n. 20/2005 nonché dell'art.33 della l.r. 6/2006, in materia di concessione dell'accreditamento, i nidi del privato sociale o privati che intendono accedere al rapporto di convenzione dovranno essere in possesso dell'ulteriore requisito dell'avvenuto accreditamento, ai sensi delle precitate norme, a cura del Comune nel cui territorio sono ubicati.

ARTICOLO 2 - FINALITA' -

Il nido d'infanzia e' un servizio educativo di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni che:

- Offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- Sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- Concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

ARTICOLO 3 - UTENTI -

Il Nido d'infanzia accoglie bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni di età.
Nessuna minorazione psichica o fisica potrà costituire motivo di discriminazione o esclusione dal nido d'infanzia.

ARTICOLO 4 – AREA D'UTENZA –

In applicazione della convenzione di cui all'articolo 1) potranno accedere al servizio, **nei limiti dei posti disponibili**, tutti i bambini residenti nel territorio del Comune di Magnano in Riviera secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

ARTICOLO 5 – STRUTTURA DELL'ASILO NIDO –

Il Nido d'infanzia deve essere dotato degli standards qualitativi ed organizzativi nonché i requisiti pedagogici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

ARTICOLO 6 – ISCRIZIONE –

La domanda di iscrizione al Nido d'Infanzia, redatta su apposito modulo, dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, e presentata al Nido d'infanzia. Il Responsabile della struttura provvederà a comunicare entro 10 giorni dall'avvenuta iscrizione il nominativo al Comune.

ARTICOLO 7 – CRITERI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO –

La domanda per l'ottenimento del contributo per l'abbattimento della retta del nido d'infanzia deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, al protocollo del Comune dal 2 gennaio al 1° settembre di ogni anno.

La domanda di ammissione al contributo dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai termini di legge:

- stato di famiglia;
- condizione lavorativa dei genitori e orario di lavoro;
- Attestazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità ai sensi dei Decreti Legislativi 109/98 e 130/2000.

La richiesta di abbattimento della retta decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda all'Ufficio di Servizio Sociale.

La domanda dovrà essere ripresentata all'inizio di ogni anno scolastico entro il termine sopraindicato.

La sola iscrizione al nido d'infanzia non permette di ottenere il contributo comunale: è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio di servizio sociale del comune.

L'ammissione al contributo per l'abbattimento della retta del Nido d'infanzia terrà conto dei criteri di classificazione delle domande di ammissione stabiliti dall'allegato A) facente parte integrante del presente regolamento.

A parità di punteggio, l'ordine di priorità e' determinato dalla data di presentazione della domanda di ammissione al protocollo municipale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'incidenza numerica dei bambini disabili dovrà comunque essere tale da consentire la possibilità di una reale integrazione e di un'equilibrata funzionalità dell'asilo nido.

L'istruttoria delle domande di ammissione al contributo sarà curata dal servizio sociale del Comune.

Eventuali domande di abbattimento della retta del nido d'infanzia pervenute al di fuori del periodo sopraindicato saranno valutate di volta in volta in base alla disponibilità del bilancio.

ARTICOLO 8 – FREQUENZA –

L'assenza del bambino all'asilo nido dovrà essere motivata e giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci all'asilo nido.

La mancata frequenza non motivata, che si protrae per più di dieci giorni lavorativi consecutivi, darà luogo al provvedimento di sostituzione con un altro minore avente diritto secondo la graduatoria.

ARTICOLO 9 – CONTRIBUTIONI ABBATTIMENTO COSTI RETTA –

L'amministrazione comunale stabilirà di anno in anno, con apposita deliberazione giuntalesca, prima dell'inizio dell'anno scolastico in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto delle normative vigenti, i criteri di attribuzione della quota mensile di abbattimento della retta di frequenza al servizio di asilo nido, per agevolare l'accesso dei cittadini residenti nel Comune di Magnano in Riviera.

ARTICOLO 10 – RETTA –

Il pagamento della retta mensile, stabilita dall'Asilo Nido, avverrà come di seguito indicato:

- per i posti messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale da parte dell'asilo nido, il genitore verserà direttamente all'asilo nido, all'inizio di ogni mese, l'importo corrispondente alla retta mensile, detratta la quota a carico dell'Amministrazione Comunale.
- la Direzione dell'asilo, con riferimento agli utenti per i quali è stato riconosciuto il diritto alla compartecipazione comunale, provvederà a fatturare al Comune il relativo importo.

In nessun caso il Comune di Magnano in Riviera potrà essere chiamato ad intervenire in supplenza dei genitori dei minori accolti al nido, che risultino morosi.

ARTICOLO 11 – CALENDARIO DI APERTURA –

Il servizio di asilo nido avrà le seguenti decorrenze:

- apertura dell'anno scolastico al 1 settembre;
- chiusura dell'anno scolastico 31 luglio;
- sospensione del servizio durante il periodo natalizio e pasquale, per le altre festività in calendario e per il giorno della ricorrenza del Santo Patrono.

Gli orari di apertura saranno stabiliti dall'Asilo Nido.

ARTICOLO 12 – ASSISTENZA SANITARIA E PEDAGOGICA –

Ai minori ammessi all'Asilo Nido, nell'ambito della frequenza allo stesso, sarà assicurata ogni necessaria assistenza sanitaria con finalità anche di carattere preventivo e riabilitativo, nonché quella psico-pedagogica.

ARTICOLO 13 – PERSONALE –

Il rapporto quantitativo e diretto tra il personale preposto a funzioni educativo-assistenziali e l'utenza è regolato dalle vigenti norme regionali in materia, cui gli Enti gestori dovranno attenersi.

L'Ente Gestore del Nido d'infanzia dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del Coordinatore responsabile dell'Asilo.

ALLEGATO A

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DEL NIDO D'INFANZIA.

A) PARTICOLARI CONDIZIONI PERSONALI DEL MINORE:	PUNTI
<ul style="list-style-type: none"> - Bambino portatore di deficit (art. 12 L. 104/92 e DPR 224 - 24.2.96) debitamente dichiarato dai competenti servizi sanitari - Bambini in situazione di rischio sociale 	<p>P. 110</p> <p>P. 110</p>
<p>B) PARTICOLARI CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' DEL NUCLEO FAMILIARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nucleo familiare in estrema difficoltà nell'esercizio della sua funzione assistenziale ed educativa perché uno o entrambi i genitori (o l'unico genitore in caso di presenza di un solo genitore) sono affetti da gravi malattie o sono disabili e necessitano di continua assistenza, certificata dai servizi sanitari - Nucleo familiare in grave difficoltà nell'esercizio delle sue funzioni di indispensabile sostegno ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino a causa di carenze particolarmente gravi sul piano relazionale ed affettivo, ovvero a causa dell'esistenza di particolari problemi in ordine sanitario, psicologico o sociale segnalati dai competenti servizi 	<p>P. 100</p> <p>P. 100</p>
<p>C) ALTRE CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' DEL NUCLEO FAMILIARE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero di figli (punteggio attribuito per ogni figlio) Anni da 0 a 6 Anni da 7 a 12 - Disagio abitativo da documentare con autocertificazione: - Familiari conviventi, diversi dai genitori, disabili o gravemente ammalati che necessitano di continua assistenza, certificata dai servizi sociali (per ogni familiare disabile) - Condizione di studente o studente-lavoratore, di uno o entrambi i genitori, per conseguimento di un titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico e universitario italiano, fino al periodo di due anni oltre il corso regolare di studi e non oltre il conseguimento della prima laurea (per ciascun genitore) - Nuova gravidanza - Mancanza dal nucleo familiare di entrambi i genitori - Mancanza dal nucleo familiare di un genitore per decesso - Nucleo familiare composto da un solo genitore quando il bambino e' riconosciuto da un 	<p>P. 10</p> <p>P. 5</p> <p>P.20</p> <p>P. 5</p> <p>P. 5</p> <p>P. 70</p> <p>P. 30</p>

<p>solo genitore</p> <p>- Nucleo familiare composto da un solo genitore in seguito ad atto di separazione dei coniugi ovvero ad altro atto o fatto documentabile dall'interessato</p>	<p>P. 30</p> <p>P. 20</p>
<p>D) CONDIZIONE DI LAVORO</p> <p>- Orario di lavoro (da documentare con dichiarazione del datore di lavoro), punteggio attribuito per ogni genitore</p> <p>Da 0 a 18 ore settimanali</p> <p>Da 18 a 36 ore settimanali</p> <p>Oltre 36 ore settimanali</p> <p>(orario di lavoro degli insegnanti statali a tempo pieno e' convenzionalmente stabilito in 35 ore settimanali) se entrambi i genitori sono lavoratori ed almeno uno svolge il suo lavoro in tutto o in parte n orario notturno (22.00-06.00) per nucleo familiare</p> <p>assenza dal nucleo familiare di un genitore per motivi di lavoro, o per servizio di leva o sostitutivo del medesimo (per un periodo complessivo di almeno 6 mesi in un anno)</p>	<p>P. 3</p> <p>P. 5</p> <p>P. 7</p> <p>P. 1</p> <p>P.10</p>
<p>E) CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE</p> <p>Situazione ISEE per nucleo familiare:</p> <p>fino a € 10.500,00</p> <p>da € 10.500,01 a € 14.000,00</p> <p>da € 14.000,01 a € 17.500,00</p> <p>da € 17.500,01 a € 20.000,00</p> <p>oltre € 20.000,01</p> <p>alla formazione del reddito familiare concorrono pure gli eventuali redditi derivanti alla famiglia dal coniuge separato legalmente o divorziato ovvero dal genitore che non vive con il bambino riconosciuto e che contribuisce al suo mantenimento (autocertificazione dell'uno o dell'altro genitore)</p>	<p>P. 8</p> <p>P. 6</p> <p>P. 4</p> <p>P. 2</p> <p>P. 0</p>
<p>F) ALTRE CONDIZIONI</p> <p>Oltre al punteggio conseguito in base ai criteri di cui alle precedenti lettere A), B), C), D) ed E)</p> <p>verrà assegnato un ulteriore punteggio attribuito in funzione della sussistenza o meno delle seguenti condizioni:</p> <p>- Anzianità di residenza del nucleo familiare nel Comune di Magnano in Riviera, alla data di presentazione della domanda, pari o superiore a due anni</p>	<p>P.1</p>
<p>G) PARITA' NELLA GRADUATORIA</p> <p>In caso di parità nella graduatoria avrà titolo preferenziale la domanda presentata per prima e</p>	

farà fede il timbro di protocollo municipale.

Tutte le situazioni sopra descritte, che attribuiscono priorità di accesso al servizio del Nido d'infanzia, devono essere debitamente documentate o autocertificate nei casi previsti dalla legge.